

# Cessione credito o sconto in fattura, aggiornate le specifiche tecniche

Fiscooggi 1 aprile

CESSIONE DEL CREDITO)

Previsto, tra l'altro, un determinato "valore" per particolari interventi, realizzati nell'ambito del Superbonus, finalizzati alla stabilità di immobili danneggiati da eventi sismici ristrutturazione

È online, da ieri 30 marzo, sul sito dell'Agenzia, il restyling delle specifiche tecniche utili alla trasmissione telematica del modello per comunicare se si è scelto di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Validate con il provvedimento direttoriale dello scorso 12 ottobre, che ha seguito l'approvazione del modello (vedi articolo "Superbonus 110%: via libera al modello per la cessione o lo sconto in fattura") sono state aggiornate in primis, per individuare quegli interventi effettuati, nell'ambito del Superbonus, per migliorare la tenuta statica degli edifici danneggiati da eventi sismici, che danno diritto ai raddoppiati limiti di spesa previsti dall'articolo 119 del Dl "Rilancio" (codici 1 e 2, e anche 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 delle istruzioni di compilazione del modello). Per questi, è stato istituito il codice "S", da inserire nel campo "Tipologia immobile (T/U)" del riquadro contenente i dati catastali. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore "S" nel campo "Tipologia immobile (T/U)".

Tra gli altri motivi della rivisitazione, la compilazione della sezione "asseverazione efficienza energetica". Questa, infatti, nell'ipotesi in cui siano stati effettuati lavori "trainati" per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o per l'installazione contestuale (o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti (codici 19 e 20 delle istruzioni) e siano state barrate le caselle "Superbonus" o "Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus", è facoltativa, se l'intervento trainante è di tipo sisma-bonus. Confermata, invece, la necessità del visto di conformità.

Ulteriori specificazioni riguardano, per gli interventi condominiali, l'indicazione del codice fiscale del beneficiario che deve essere diverso da quello del condominio e, per l'"Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)" (codice 12), il nuovo limite di detrazione per le spese 2021 che è stato fissato a 15mila euro.

Infine, viene specificato che per gli interventi condominiali n. 16 e n. 17, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.